



Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. 83 del 17/12/2015

Doggetto: Approvazione avviso pubblico di selezione per la nomina del revisore dei conti per il triennio 2016 - 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dell'11 ottobre 2011;

RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra le quali quella finanziaria, cui suddividere le competenze generali dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 2262/I in data 27 settembre 2005, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell'area Economico/Finanziaria, con conseguente attribuzione, ai sensi dell'art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;

VISTO il Titolo VII (artt. 234-241) dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con il già citato D.Lgs. n. 267/200, il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente;

ATTESO che questo Comune, alla data del 31 dicembre 2014 (penultimo esercizio precedente la nomina) contava una popolazione di 642 abitanti, per cui essendo la stessa inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore unico dei conti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/11/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Dr. Palmiro Poddie – Dottore Commercialista in Tonara – è stato nominato, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel 267/2000, revisore dei conti di questo Comune per il triennio 2012/2015, periodo intercorrente dal 29/11/2012 a tutto il 28/11/2015;

RAPPRESENTATO che il revisore dei conti, attualmente in carica in regime di *prorogatio* ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444), è in prossimità di scadenza, per cui devesi procedere alla nomina del nuovo organo di revisione economico - finanziaria per il successivo triennio 2016/2018, con decorrenza dalla data di nomina e sino alla conclusione del triennio, salvo proroghe di legge;

RICHIAMATI:

- l'art. 16 comma 25 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011;
- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

ATTESO che il comma 29 dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 138/2011 prevede che tutte le disposizioni contenute nell'articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali, si applicano alle

regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42/2009;

TENUTO conto quindi che sino al completo recepimento delle nuove disposizioni da parte delle Regioni a statuto speciali continuano ad applicarsi le modalità di nomina dell'organo di revisione previste dal Tuel;

VISTI:

- l'art. 1 della Legge Regionale 17 dicembre 2012, n. 24 recante "Norme in materia di revisione contabile negli Enti Locali", a mente del quale "*Nelle more di una riforma organica della materia gli Enti Locali della Sardegna, per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicare le disposizioni previgenti all'art. 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, (...)*";
- l'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8 febbraio 2013, n. 3 che stabilisce "All'art. 1 della Legge regionale 17 dicembre 2012, n. 24 (Norme in materia di revisione contabile negli Enti Locali), sono soppresse le parole "per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge", rendendo, con tale inciso, di fatto permanenti le disposizioni contenute nella L.R. n. 24/2012;
- la Circolare del Ministero dell'interno n. 7/FL del 5 aprile 2012, la quale precisa, in merito alle modalità di nomina dell'organo di revisione nel regime transitorio, che "gli organi di revisione contabile in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento, che – come previsto dall'articolo 5, comma 1, del "regolamento" sarà resa nota con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – proseguono la propria attività nell'ente per 45 giorni con l'istituto della *prorogatio* ed, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall'articolo 234 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo cui "*i consigli comunali e provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitata a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri e l'organo di revisione contabile durerà in carica tre anni. I procedimenti di rinnovo non conclusi alla suddetta data di effettivo avvio della procedura devono necessariamente essere alla procedura di estrazione dall'elenco con le modalità previste dal regolamento in esame*";
- il comunicato del Ministero dell'Interno - Finanza Locale in data 20 dicembre 2012;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 con il quale è stato costituito l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in luogo dell'Albo dei Dottori Commercialisti e dell'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 139/2005, il quale prevede che "*A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo*";

VISTO il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 04/07/1998 e, in particolare, le disposizioni contenute nel Capo XII (artt. da 101 a 117) tutte in ordine alla revisione economico-finanziaria;

RAPPRESENTATO che in forza delle vigenti norme regolamentari, la proposta di deliberazione Consiliare per la nomina del revisore dei conti rientra tra le competenze rimesse all'Area Finanziaria;

CHE preliminarmente alla redazione della proposta di deliberazione sopra esplicitata, al fine di consentire al Consiglio Comunale di meglio valutare il soggetto cui affidare l'incarico, si ritiene opportuno provvedere all'acquisizione, tramite apposita manifestazione di interesse, dei curriculum dei soggetti interessati al conferimento dell'incarico di cui trattasi;

VALUTATA pertanto, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa, l'opportunità di addivenire alla pubblicazione di apposito avviso, da pubblicarsi sia all'Albo Pretorio *on-line* che alla sezione avvisi del sito internet dell'Ente, all'indirizzo: www.comune.belvi.nu.it, attraverso il quale si invitano i soggetti interessati alla nomina di revisore dei conti presso questo Ente, a manifestare il proprio interesse mediante la presentazione di apposita domanda, nonché di inoltrare copia del medesimo avviso all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Oristano, territorialmente competente per questo Comune;

PREDISPOSTO a tal fine l'allegato schema avviso pubblico di selezione per la nomina del revisore dei conti del comune di Belvi per il triennio 2015-2017;

RITENUTO di doverlo approvare e pubblicare;

DETERMINA

1. di approvare l'unito avviso pubblico per la presentazione delle domande per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2016/2017, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla nomina per l'incarico di Revisore unico dei conti scadrà il giorno 1° febbraio 2016, alle ore 13:00 (termine perentorio);
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la nomina sarà di competenza esclusiva del consiglio comunale;
4. di disporre che l'allegato avviso venga pubblicato, almeno dieci giorni antecedenti la scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, sia all'Albo Pretorio *on-line* che alla sezione avvisi del sito internet dell'Ente all'indirizzo: www.comune.belvi.nu.it;
5. di trasmettere, altresì, copia del medesimo avviso, a mezzo di posta elettronica certificata, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Oristano, territorialmente competente per questo Comune;
6. di provvedere inoltre all'invio tramite posta elettronica certificata dell'avviso stesso, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'ordine dei revisori contabili .

IL RESPONSABILE dell'AREA

(Rag. Mario ONANO)

Mario
Onano

Firmato digitalmente da Mario
Onano
ND: cn=Mario Onano,
o=Responsabile, ou=Area
Finanziaria,
email=finanze@comune.belvi.nu.it,
c=IT
Data: 2016.01.15 14:15:53 +01'00'